

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1662 del 11/10/2018

Seduta Num. 42

Questo giovedì 11 **del mese di** ottobre
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Petitti Emma	Assessore
6) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1570 del 07/09/2018

Struttura proponente: SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED
AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013. PSR 2014-2020 - MISURA 8 - SOTTOMISURA 8.6
"SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA
TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DELLE FORESTE" - TIPO DI OPERAZIONE 8.6.01
"ACCRESIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE" -
APPROVAZIONE BANDO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giovanni Pancaldi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito indicato come P.S.R. 2014-2020), attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014 e successivamente approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015;

Dato atto che il predetto P.S.R. 2014-2020 è stato riformulato, da ultimo, nella Versione 7.1, approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2018)473 final del 19 gennaio 2018, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 161 del 2 febbraio 2018;

Preso atto:

- che l'art. 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che le norme del Trattato sugli aiuti di Stato (articoli 107, 108 e 109 del TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le Misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE;
- che per quanto sopra le norme sul Trattato si applicano alle Misure forestali di cui agli artt. 21-26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Dato atto che è stata presentata alla Commissione europea comunicazione in esenzione riguardante il Tipo di operazione 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del P.S.R. 2014-2020 a cui ha fatto seguito l'esito favorevole con registrazione del regime con la sigla SA 49539 PDR 2014/2020;

Preso atto, inoltre che:

- l'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi";
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n. 22 sono stati definiti i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- con Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 è stato approvato il "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

Richiamate:

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 1 agosto 2018 n. 3 "Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981";
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;
- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che il Tipo di operazione 8.6.01 contribuisce al perseguimento della Priorità P.2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", nell'ambito della Focus area P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" del P.S.R. 2014-2020;

Visto il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018 con riguardo alle riduzioni ed esclusioni di pagamenti per inadempienze a impegni del P.S.R. 2014-2020, ed in particolare l'art. 23 che stabilisce che le Regioni, ove non già adempiuto al momento della emanazione delle specifiche disposizioni attuative, debbano provvedere a individuare le fattispecie di violazioni di impegni i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 3 dell'Allegato 1;

Richiamata la propria deliberazione n. 1042 del 4 luglio 2016 con la quale, in attuazione delle sopradette previsioni, sono state approvate, tra l'altro le disposizioni inerenti alla "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" riguardanti la totalità degli inadempimenti

affidenti a pagamenti di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione di cui all'Allegato 6 della stessa deliberazione;

Considerato:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede per l'annualità 2018 l'attivazione di un bando regionale per il Tipo di operazioni 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste" del Tipo di operazione 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi al Tipo di operazione 8.6.01 e che le modalità di attuazione della procedura selettiva sono state oggetto di consultazione del Comitato di Sorveglianza nei giorni 24 e 25 settembre 2015, successivamente integrati nella consultazione scritta del 13 aprile 2017 e nella riunione del 1° giugno 2018;

Dato atto:

- che per il Tipo di operazione 8.6.01, con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020 le risorse ammontano a Euro 6.973.280,95;
- che sono state acquisite per le vie brevi, agli atti del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento;

Ritenuto, pertanto necessario, sentito l'Organismo pagatore regionale AGREA, approvare il bando unico regionale per il Tipo di operazioni 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste" del tipo di operazione 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"- comprensivo di n. 7 Allegati - nella stesura di cui all'Allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, destinando a tale scopo le risorse sopraindicate;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel bando unico regionale oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale

Agricoltura, Caccia e Pesca;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'Allegato B recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare il bando unico regionale per il Tipo di operazioni 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste" del Tipo di operazione 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" - comprensivo di n. 7 Allegati - nella stesura di cui all'Allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di destinare al bando unico regionale di cui al precedente punto 2) risorse pari ad Euro 6.973.280,95;
- 4) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel bando unico regionale oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la

presentazione delle domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- 5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 6) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Titolo I, Capo II Articoli 4 e 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 26.

MISURA 8 (M08) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Priorità P2 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative
per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Focus area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare
per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché
la diversificazione delle attività

Sottomisura 8.6

**Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti delle foreste**

Tipo di operazione 8.6.01

Accrescimento del valore economico delle foreste

BANDO REGIONALE 2018

Indice

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni

- 1 Premessa
- 2 Descrizione Tipo di operazione 8.6.01
 - 2.1 Descrizione del tipo di intervento
 - 2.2 Tipo di sostegno e cumulo degli aiuti
 - 2.3 Riferimenti normativi
 - 2.4 Beneficiari
 - 2.5 Piano di investimenti (PI)
 - 2.6 Spese e investimenti ammissibili
 - 2.7 Condizioni di ammissibilità specifiche riguardanti gli interventi
 - 2.8 Spese e investimenti non ammissibili e limitazioni specifiche
 - 2.9 Applicazione dei criteri di selezione
- 3 Impegni
- 4 Risorse finanziarie e importi e aliquote di sostegno applicabili

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

- 5 Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure
 - 5.1 Presentazione delle domande di sostegno
 - 5.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
 - 5.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria
 - 5.4 Domanda di pagamento e istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo
 - 5.5 Varianti
 - 5.6 Congruità della spesa
 - 5.7 Erogazione del contributo
- 6 Controlli
- 7 Vincoli di destinazione
- 8 Riduzioni del sostegno revoche e sanzioni
- 9 Obblighi informativi
- 10 Disposizioni finali

Allegati

- 1 Schema di PI-Relazione tecnica giustificativa
- 2 Investimenti ammissibili e investimenti “innovativi”
- 3 Schema di Piano di coltura e conservazione
- 4 Relazione descrittiva progetto per pubblicizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
- 5 Codici dichiarativi per i castagneti nei piani colturali
- 6 Elenco dei comuni oggetto di intervento Strategia Aree Interne
- 7 Individuazione Responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni

1. Premessa

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) per il tipo di operazione 8.6.01 *“Accrescimento del valore economico delle foreste”* della Sottomisura 8.6 *“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”* in conformità all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento ed il relativo procedimento.

2. Descrizione Tipo di operazione 8.6.01

2.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 8 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo e forestale regionale nel suo complesso. Essa afferisce alla priorità P.2 *“Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”*, nell'ambito della Focus area P2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”* e risponde direttamente al fabbisogno F05 *“Incentivare investimenti per l'ammmodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici”*.

L'operazione assume inoltre un aspetto importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio e nel promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- A. interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- B. interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- C. interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
- D. interventi selvicolturali finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati;
- E. interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno;
- F. interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali (tra gli altri, in particolare, castagne, tartufi, funghi ecc.).

Gli interventi devono riguardare unicamente superfici forestali (come definite al paragrafo 8.2.8.2. del P.S.R. 2014-2020) ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

La totalità degli interventi selvicolturali (come citati ai precedenti punti D) ed E)) devono essere conformi alle disposizioni in materia di governo, trattamento e utilizzazione dei prodotti legnosi nei boschi ed in particolare a quelle contenute nel Regolamento forestale regionale recante le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale – P.M.P.F..

2.2 Tipo di sostegno e cumulo degli aiuti

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

I sostegni di cui al presente bando sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006.

Ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, la Sottomisura 8.6 – “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione e mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste – Tipo di operazione 8.6.01 Accrescimento del valore economico delle foreste” è stata infatti oggetto di Comunicazione alla Commissione Europea, cui ha fatto seguito l'esito favorevole con registrazione del regime con la sigla SA.49539 PDR 2014/2020.

Agli aiuti di cui al presente bando, si applicano le regole di cumulo previste dall'articolo 8 del Reg. (UE) n. 702/2014, ovvero gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, né con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto applicabili sulla base del medesimo regolamento.

2.3 Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); si rimanda in particolare all'articolo 21 paragrafo 1 lettera e) e all'articolo 26;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle

zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GU L 193 del 1.7.2014);

- Reg. delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013, riformulato nella Versione 7.1, approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2018)473 final del 19 gennaio 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 2 febbraio 2018;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020 (Intesa in conferenza Stato Regioni - seduta 11/2/2016);
- D.M. 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014 – 2020;
- Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- Legge Regionale n. 30 del 4 settembre 1981 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali”;
- Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n. 3 “Regolamento forestale regionale in attuazione dell'articolo 13 della L.R. n. 30/1981”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1457 del 10 settembre 2018 “Approvazione della direttiva per la gestione dell'albo delle imprese forestali, ai sensi dell'articolo 3-bis della L.R. n. 30/1981 - Aggiornamento”.

2.4 Beneficiari

Il sostegno per il Tipo di operazione di cui al presente bando è concesso a selvicoltori o ad altre imprese, qualificabili come PMI ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, che presentano un progetto, denominato Piano di Investimenti (PI).

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese forestali e agro-forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- proprietà collettive¹
- imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima dai soggetti di cui ai precedenti punti, limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi.

Al fine di specificare in maniera appropriata taluni requisiti e condizioni, i beneficiari di cui sopra vengono distinti in:

- 1) selvicoltori titolari della gestione di foreste che presentano un Piano di Investimenti finalizzato a valorizzare i propri boschi ubicati in regione Emilia-Romagna, sempreché qualificabili come PMI;
- 2) PMI forestali operanti in regione Emilia-Romagna che svolgono attività direttamente in bosco e presentano un Piano di Investimenti inerente a tecnologie silvicole e attività di prestazione d'opera per interventi forestali in boschi ubicati nel territorio regionale gestiti da altri soggetti;
- 3) PMI terze operanti in regione Emilia-Romagna che acquisiscano direttamente la materia prima da selvicoltori e/o da PMI forestali che svolgono attività direttamente in bosco.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono soddisfare le seguenti condizioni:

- risultare iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna con fascicolo digitale formalmente completo e validato, conformemente ai contenuti dell'allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e successive modifiche;
- risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla deliberazione di Giunta n. 1457/2018 mediante iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali. I richiedenti prestatori d'opera di cui al punto 2) (soggetti non gestori di superfici forestali) sono ammessi solo se iscritti nelle categorie A o B dell'Albo regionale delle imprese forestali se imprese non agricole, o nella categoria C nel caso siano imprese agricole. L'iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali non è richiesta per gli interventi di cui ai punti B) e C) non inerenti a lavori in bosco e interventi di cui al punto F) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento*, nonché nei casi di imprese agricole o agro-forestali per interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del medesimo paragrafo nei propri terreni e a macchine e attrezzature finalizzate alla valorizzazione di prodotti forestali e non forestali delle superfici condotte dalle stesse imprese;

¹ Si richiama la definizione di "proprietà collettiva" contenuta nel paragrafo 8.2.8.2. del P.S.R. 2014-2020.

- per PI riguardanti interventi di cui ai punti A) D) E) ed F) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento*, risultare iscritti ai registri della CCIAA ed in particolare:
 - in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività selvicolturale o agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività primaria;
 - in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività selvicolturale o agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- per PI riguardanti anche parzialmente interventi diversi da quelli di cui al punto precedente, risultare iscritti ai registri della CCIAA con codice ATECO 02 "Silvicoltura" o "Utilizzo di aree forestali" o codice ATECO 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili" per le attività compatibili con la sottomisura.

Gli effetti dell'iscrizione all'Albo sono estesi alle imprese dotate di capacità tecnico-professionali attestate da analoghi Albi istituiti da altre Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea.

Imprese titolari della gestione di foreste per estensioni superiori a 50 ha possono essere ammesse al sostegno solo in vigenza di un piano di gestione forestale approvato dalla Regione e redatto in conformità ai principi della Gestione Forestale Sostenibile (GFS). Il requisito è riferito al periodo di realizzazione del PI, a partire dalla presentazione della domanda di sostegno, ed è verificato sia in sede di ammissibilità alla concessione che al momento dell'istruttoria delle domande di pagamento.

Tutti i richiedenti devono inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e dell'eventuale concessione del finanziamento. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e alle imprese destinatarie di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia esso stato concesso individualmente o nel quadro di un regime di aiuti).

2.5 Piano di investimenti (PI)

I sostegni di cui al presente bando sono concessi solo per investimenti ammissibili compresi in Piani di Investimento (PI) redatti conformemente allo Schema di cui all'allegato n. 1.

Gli investimenti del PI dovranno risultare coerenti con gli obiettivi del tipo di operazione. Il PI dovrà essere presentato contestualmente alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Il PI deve fornire una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del potenziale forestale e/o del valore aggiunto dei prodotti delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto. Gli investimenti di cui al presente bando necessitano infatti di essere giustificati in relazione alla valorizzazione economica prevista.

In particolare, per interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento* la suddetta coerenza è verificata solo se gli elaborati di

corredo del PI proposto identificano e delimitano in dettaglio le superfici forestali oggetto di valorizzazione fornendo adeguate informazioni sul loro valore prima e dopo la realizzazione degli interventi.

Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno non superiore a 12 mesi, con eventuale proroga di massimo 6 mesi che potrà essere concessa su espressa preventiva richiesta debitamente motivata da presentare almeno **30** giorni prima della scadenza del termine prefissato.

2.6 Spese e investimenti ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare inserite nel PI, quali:

1. macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
2. macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali;
3. macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione, commercializzazione di prodotti non legnosi,
 - 3.a) macchine e attrezzature per raccolta in bosco di prodotti non legnosi,
 - 3.b) macchine, attrezzature e impianti per stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi (trattamento fuori foresta);
4. realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinati alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
5. realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi;
6. realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi;
7. conversioni permanenti della struttura del bosco volte a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
8. tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate purché previsti una sola volta nel periodo di programmazione; compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno.

Nell'allegato n. 2 al presente bando sono specificati gli investimenti ammissibili.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella misura massima del 10% rispetto all'importo complessivo di ogni singolo intervento a cui sono riferiti ad esclusione dell'acquisto delle macchine ed attrezzature. La congruità della relativa spesa è soggetta al confronto di più offerte in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 5.6.

Gli onorari di professionisti sono riconosciuti per i documenti previsti dal presente bando la cui redazione è subordinata alla sottoscrizione di un professionista abilitato iscritto a specifico albo professionale.

Le spese sono ammissibili al sostegno di cui al presente bando solo se soddisfano i requisiti di carattere generale elencati all'articolo 2 paragrafo 2 del D.P.R. n. 22/2018.

Ai contributi in natura si applica quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 22/2018, come specificato anche nel successivo paragrafo n. 5.

2.7 Condizioni di ammissibilità specifiche riguardanti gli interventi

Interventi riferibili alle Azioni di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento* e, in generale, le opere inerenti a immobili, e gli interventi connessi a operazioni in bosco, devono ricadere in superfici ubicate all'interno del territorio della regione Emilia-Romagna.

Nei casi di cui al punto 2) del paragrafo 2.4 *Beneficiari* i richiedenti devono disporre di una unità tecnica² in Emilia-Romagna e dimostrare di svolgere prestazioni d'opera forestali con riguardo a boschi ricadenti all'interno del territorio regionale (i PI devono riguardare prevalentemente boschi regionali).

Nei casi di cui al punto 3) dello stesso paragrafo, l'attività di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi deve riguardare prevalentemente prodotti provenienti da boschi ricadenti all'interno del territorio della regione Emilia-Romagna in unità tecniche all'interno del territorio regionale.

Non sussistono limitazioni riguardanti la proprietà delle superfici forestali interessate dai PI, sempreché il possesso sia giustificato dalle necessarie autorizzazioni per l'utilizzo dei beni pubblici.

Nel caso di proprietà collettive, richieste di sostegni per interventi selvicolturali di miglioramento di superfici forestali possono essere ammesse solo in caso di gestione diretta e titolarità di conduzione dei terreni non sottoposti ad assegnazione.

Gli impianti destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi non devono avere capacità superiore a 10.000 mc annui.

La realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio è ammissibile solo in aree non forestali.

Gli interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento* possono essere ammessi solo per operazioni culturali

- conformi alle disposizioni in materia di governo, trattamento e utilizzazione dei prodotti legnosi nei boschi (vedi in particolare il vigente Regolamento forestale regionale - P.M.P.F.),
- non in contrasto con le previsioni di Piani di gestione vigenti, o per le quali sia stata richiesta e rilasciata autorizzazione in deroga ai medesimi Piani,
- richieste dal soggetto titolare della conduzione/gestione delle superfici.

Gli stessi interventi selvicolturali possono essere ammessi solo per i relativi costi al netto del valore del materiale legnoso derivante da attività di taglio del soprassuolo forestale e

² Una unità tecnica è definita come singolo corpo o singola unità aziendale dotata di propri mezzi di produzione (terreni, strutture, ecc.) ed è autonoma rispetto ad altri corpi o unità aziendali.

possono riguardare anche PI che conseguono la valorizzazione di superfici forestali mediante interventi di miglioramento forestale finalizzati alla valorizzazione di prodotti non legnosi, sempreché gli stessi interventi e le conseguenti previsioni gestionali siano rispondenti ad obiettivi di gestione forestale sostenibile, e, del caso, coerenti con Piani di gestione approvati.

Interventi ordinari quali, tra gli altri, ripuliture, decespugliamenti e sfolli, sono ammissibili solo se compresi in interventi “una tantum” finalizzati, nel loro complesso, alla modifica della composizione e/o della struttura forestale, con dimostrato miglioramento del valore economico.

Le condizioni descritte saranno verificate al momento di presentazione della domanda di sostegno come anche in sede di istruttoria della stessa domanda di sostegno e della domanda di pagamento.

2.8 Spese e investimenti non ammissibili e limitazioni specifiche

Non sono ammissibili, fra le altre, spese riconducibili a:

- operazioni di rinnovazione della copertura forestale dopo il taglio definitivo di utilizzazione del bosco,
- spese di manutenzione e costi di funzionamento, ad esclusione degli interventi ordinari “una tantum” indicati nel precedente paragrafo 2.7,
- viabilità forestale di ogni ordine e grado (di cui agli artt. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013),
- costi di beni non durevoli come i materiali di consumo (attrezzature per la protezione personale, abbigliamento per lavoratori forestali, attrezzature da taglio portatili manuali elettriche e a motore, ecc.),
- prestazioni d’opera extra-aziendali per interventi di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento* effettuate da imprese non iscritte all’Albo regionale delle imprese forestali.

L’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti.

I costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Non sono ammissibili spese riguardanti attività avviate precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno e all’avvio della realizzazione delle attività oggetto di PI.

Un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria); non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PI, quali onorari di professionisti e consulenti;
- è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio);
- risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo abilitativo richiesto per l'intervento, nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi.

Fra le limitazioni si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Non sono inoltre ammissibili investimenti finalizzati alla valorizzazione di superfici "agricole" e di prodotti agricoli, con particolare riguardo a frutteti, compresi i "castagneti da mensa" (cod. 1047 – vedi allegato 5 Codici dichiarativi per i castagneti).

Non sono pertanto ammissibili al sostegno del presente bando:

- investimenti finalizzati a valorizzare superfici dichiarate frutteti o comunque Superficie Agricola Utilizzata S.A.U. in piani colturali presentati in riferimento al D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive modifiche nell'anno di riferimento della domanda di sostegno e in quello precedente,
- investimenti finalizzati a valorizzare superfici non comprese in piani colturali e qualificate catastalmente S.A.U. o comunque di fatto riconoscibili tali.

Non sono inoltre ammissibili interventi in terreni riconosciuti "tartufaie coltivate".

È esclusa infine la possibilità di ammettere superfici forestali interessate da analoghi interventi selvicolturali di cui alle Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 del P.S.R. 2014-20 e alle Misure 122, 225, 226 e 227 del P.S.R.2007-13, nonché da analoghi interventi selvicolturali già ammessi e/o finanziati con modalità di approccio locale "Leader".

2.9 Applicazione dei criteri di selezione

Le domande ammissibili saranno ordinate secondo i seguenti criteri:

- A. Investimenti maggiormente coerenti con le finalità dell'operazione;
- B. Investimenti con un maggiore contenuto di innovazione;
- C. Investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- D. Investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo;
- E. Investimenti che ricadono in comuni con indice di boscosità superiore al 80%;
- F. Maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

Processo di selezione/valutazione – pesi e computo

A. Investimenti maggiormente coerenti con le finalità dell'operazione		Punteggio massimo	
Progetto con integrazione fra differenti tipologie di intervento fra quelle indicate nel PSR per il tipo di operazione (tipologie considerate > 25% (*) spesa prevista)	più di 2 tipologie	20	35
	2 tipologie	13	
Interventi finalizzati ad aumentare il valore economico delle foreste attraverso il miglioramento e la valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali (sia boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati che popolamenti forestali		15	

specifici) - (> 60% (*) della spesa prevista) – ivi compresi gli interventi volti alla valorizzazione economica dei prodotti non legnosi caratterizzati da investimenti a carico dei popolamenti forestali		
Investimenti finalizzati all’ottimizzazione ed all’innovazione tecnologica della meccanizzazione (> 60% (*) della spesa prevista) - ivi compresi gli interventi volti alla valorizzazione economica dei prodotti non legnosi caratterizzati da investimenti non a carico dei popolamenti forestali (tecnologici e di meccanizzazione)	10	
Realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi comprese le piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi	10	
Realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi	10	

B. Investimenti con un maggiore contenuto di innovazione ³		Punteggio massimo
Spesa per impianti e macchinari innovativi > 50% ⁴	20	25
Spesa per impianti e macchinari innovativi > 80% ⁴	25	

C. Investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale		Punteggio massimo
La certificazione interessa il 100% della superficie asservita	5	5
La certificazione interessa non meno del 60% superficie asservita	3	

D. Investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo ⁵		Punteggio massimo
Investimenti che ricadono al 100% in aree rurali con problemi di sviluppo	5	5
Investimenti che ricadono per non meno del 60 % in aree rurali con problemi di sviluppo	3	

D.1 Investimenti che ricadono in AREE INTERNE ⁶ (i Comuni interessati sono riportati nell’allegato n. 6)		Punteggio massimo
Investimenti che ricadono in AREE INTERNE – Comuni qualificati “ <i>area progetto</i> ”	5	15
Investimenti che ricadono in AREE INTERNE – Comuni qualificati “ <i>area progetto</i> ” - che danno un contributo diretto alla realizzazione della strategia definita per l’Accordo Quadro di Programma” ⁷	15	

³ Per il riconoscimento del carattere di innovatività si rimanda al quanto indicato nell’allegato 2 “Investimenti ammissibili e investimenti innovativi”.

⁴ Percentuale sul costo totale del PI al netto dell’IVA e delle spese generali e tecniche.

⁵ *Unità Tecniche* comprese nelle aree indicate e/o superfici forestali oggetto di valorizzazione ricadenti nelle stesse.

⁶ *Unità Tecniche* comprese in Comuni qualificati “*area progetto*” in aree interne (“Appennino emiliano”, “Basso ferrarese”, “Appennino piacentino parmense” e “Alta Valmarecchia”) e/o superfici forestali oggetto di valorizzazione prevalentemente comprese nelle stesse aree (estensione delle superfici forestali ricadenti nelle aree indicate uguale o superiore al 50% delle superfici complessivamente interessate dalla valorizzazione).

⁷ *Unità Tecniche* in Comuni qualificati “*area progetto*” in aree interne dell’**Appennino piacentino parmense** e/o superfici forestali oggetto di valorizzazione prevalentemente comprese nella stessa area (estensione delle superfici forestali ricadenti nell’area indicata uguale o superiore al 50% delle superfici complessivamente interessate dalla valorizzazione).

E. Investimenti che ricadono in comuni con elevato indice di boscosità superiore al 80% ⁸ ;		Punteggio massimo
Investimenti che ricadono al 100% in comuni con indice di boscosità superiore al 80%	7	7
Investimenti che ricadono per non meno del 60 % in comuni con indice di boscosità superiore al 80%	4	

F. Maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari			Punteggio massimo
	Senza Piano di Gestione	Con Piano di Gestione	18
da 20 a 40 ha	2	5	
da > 40 a 60 ha	4	7	
da > 60 a 80 ha	(*)	9	
da > 80 a 100 ha	(*)	14	
Oltre 100	(*)	18	

(*) Obbligatorietà del Piano di gestione per estensioni eccedenti 50 ha

In caso di domande con pari punteggio si attribuirà la preferenza a quelle con maggiore estensione della superficie forestale oggetto di intervento come da progetto (superficie forestale valorizzata dal PI). In caso di ulteriore parità si attribuirà la preferenza al PI con più elevato ammontare della richiesta di sostegno.

I progetti che non raggiungono un punteggio soglia pari a 15, non sono ammissibili.

3. Impegni

Fatta salva la sussistenza dei vincoli di destinazione di cui al successivo paragrafo 7, i richiedenti sostegni per il Tipo di operazione 8.6.01 si impegnano per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo del sostegno richiesto:

- a garantire la stabilità delle operazioni secondo quanto prescritto dall'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/13 e dall'articolo 21 del D.P.R. n. 22/2018 evidenziando, in particolare, gli impegni:
 - a non rilocalizzare l'attività produttiva all'esterno dell'ambito territoriale di riferimento;
 - a non apportare modifiche sostanziali alla natura, agli obiettivi e alle condizioni di attuazione delle stesse operazioni e a non convertire ad altro uso le macchine ed attrezzature forestali e/o le strutture e gli immobili richiesti a contribuzione;
 - a non convertire ad uso agricolo le superfici forestali oggetto di PI;
- alla conduzione/gestione diretta delle superfici forestali oggetto degli interventi di cui al PI per il caso di selvicoltori titolari della gestione di foreste che intervengono per valorizzare i propri boschi;
- a garantire le prestazioni d'opera e i servizi forestali indicati nel piano di investimenti.

Gli interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento* sono soggetti alle disposizioni del Regolamento forestale regionale. Per gli stessi interventi il beneficiario si impegna per 5 anni a non chiedere sostegni dedicati a superfici

⁸ *Unità Tecniche* comprese nelle aree indicate e/o superfici forestali oggetto di valorizzazione ricadenti nelle stesse.

agricole (es. pagamenti diretti, produzione biologica, impegni agroambientali, indennità compensative; dichiarazioni incompatibili sono, ad esempio, quelle corrispondenti all'attuale codice "castagneto da mensa" - cod. 1047).

Il Regolamento forestale (P.M.P.F.) prevede che la gestione, il governo e di trattamento dei boschi oggetto di interventi a totale o parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea debbano essere compiuti in conformità alle previsioni di un Piano di gestione o di un Piano di gestione semplificato (o Piano di coltura e conservazione).

L'approvazione di Piani semplificati relativi a superfici forestali in precedenza comprese in previsioni di Piani di Gestione può costituire di fatto adeguamento e variante al Piano di Gestione medesimo.

4. Risorse Finanziarie e importi e aliquote di sostegno applicabili

Le risorse finanziarie assegnate a valere sul presente bando ammontano ad Euro 6.973.280,95.

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 40.000,00 e massima di € 500.000,00.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

SEZIONE II – Procedimento e obblighi generali

5. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi la valorizzazione economica di superfici forestali ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Servizi Territoriali diversi, il richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente il Servizio Territoriale nel cui ambito territoriale ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili, la competenza sarà attribuita al Servizio Territoriale sul cui territorio ricade la sede aziendale della PMI forestale.

La compilazione e presentazione delle singole domande di sostegno e delle successive domande di pagamento dovrà essere effettuata secondo le modalità procedurali fissate da AGREA utilizzando il sistema operativo SIAG.

5.1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno a valere sul tipo di operazione 8.6.01 potranno essere presentate entro le ore 13.00.00 del **15 gennaio 2019**. Tale termine può essere prorogato con atto motivato del Direttore Generale agricoltura caccia e pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

La presentazione della domanda di sostegno è precedente l'avvio della realizzazione delle attività oggetto di PI.

È possibile presentare solo una domanda di sostegno per singolo richiedente.

5.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Al fine di consentire la corretta compilazione della domanda, al momento di presentazione della stessa il fascicolo aziendale nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole dovrà essere aggiornato e validato nel rispetto di quanto previsto dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari n. 19019 del 28/11/2016 e successive modifiche.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, pena la non ammissibilità della stessa:

- a) Piano degli Investimenti (PI) supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti;
- b) per richiedenti che hanno diretta titolarità di gestione di superfici forestali, e non hanno presentato un "piano colturale" nell'annualità di riferimento della domanda di sostegno, dichiarazione inerente all'estensione delle superfici boscate oggetto di gestione forestale;
- c) dichiarazione inerente all'estensione delle superfici forestali comprese in Piani di Gestione forestali vigenti con allegato elenco identificativo degli estremi degli atti di approvazione;
- d) preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, impianti) e relativo quadro di raffronto, nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata, coerentemente a quanto disposto nei successivi paragrafi. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- e) copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle aree su cui si intende eseguire opere edilizie e alle superfici forestali interessate dagli interventi di cui al paragrafo 2.1 *Descrizione dell'intervento* lettere D) ed E). Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso delle particelle con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'articolo 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare ed alla data presunta di inizio del vincolo con riferimento alla data di fine lavori prevista.

Il richiedente del contributo per opere edilizie e interventi selvicolturali, se possessore ma non proprietario dei terreni oggetto di PI, è tenuto a corredare la domanda di sostegno con idonea dichiarazione del legittimo proprietario di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e, per PI inerenti a interventi di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1, di accettazione dell'assoggettamento alle previsioni del Piano di gestione o del Piano di coltura e conservazione conseguenti alla realizzazione degli stessi. Del caso dovrà essere dichiarata anche la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto nei casi di contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato.

Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione.

- f) computo metrico estimativo delle opere edili. Si chiarisce che le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei fabbricati e dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegate alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa;
- g) computo metrico estimativo per le opere di miglioramento di soprassuoli forestali. Anche per tali interventi le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato e la scelta dell'impresa affidataria dei lavori dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno tre offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegate alla domanda di sostegno e al c.me., pena la mancata ammissibilità della spesa, anche nei casi in cui l'intervento sia realizzato mediante prestazione volontaria di manodopera aziendale qualificata; in tale ultima eventualità il sostegno è riconoscibile nei limiti di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. n.22/2018 e dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014–2020 per le sole ore di lavoro risultanti a consuntivo come quantificate nel c.m.e.;
- h) disegni progettuali ed eventuali layout, allegati anche in forma cartacea;
- i) per gli investimenti che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale/valutazione di incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006: estremi dell'attestazione dell'esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;
- j) informazioni inerenti a eventuali assensi prescritti, in particolare:
- Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) /pre-valutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i quali l'Ente competente non è la Regione,
 - autorizzazioni/comunicazioni di cui alle vigenti P.M.P.F.
 - nulla osta di cui alla L.R. 6/2005 (interventi in aree protette)
- da indicare gli estremi dell'attestazione dell'esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (per semplici comunicazioni è sufficiente riportare l'indicazione dell'Amministrazione e gli estremi dell'avvenuta ricezione);
- k) per tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicitazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento - incluso il protocollo - e l'Ente che lo ha rilasciato);
- l) per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/ Comunicazione di inizio lavori (CIL) Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a DIA/SCIA/CIL/CILA;
- m) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;**
- n) relazione descrittiva sintetica di progetto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (vedi allegato n. 4);

- o) per soggetti di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 2.4 *Beneficiari*, dichiarazione inerente alla individuazione dei boschi ricadenti nel territorio della regione Emilia-Romagna interessati dall'attività svolta nell'anno di presentazione della domanda e nell'annualità precedente (la dichiarazione si riferisce ai criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.7 e deve comprendere l'identificazione delle superfici, con indicazione della loro estensione e della quantità di materiale legnoso interessato dalle attività); inoltre copia della più recente dichiarazione IVA del richiedente.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere i), j) e k) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre **90** giorni dal termine per la presentazione della domanda di sostegno, al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

5.3. Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre **10** giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno saranno determinati i singoli punteggi spettanti sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2.9 *Applicazione dei criteri di selezione*.

Il **punteggio complessivo** della domanda, pena l'inammissibilità, dovrà essere pari o superiore al punteggio minimo di 15 punti.

Le domande valutate ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica saranno collocate in graduatoria in base al punteggio complessivo conseguito.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, con annessa quantificazione del contributo concedibile, e con indicazione dei punteggi e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

L'attività istruttoria a cura dei Servizi Territoriali competenti comprenderà l'effettuazione di preliminari sopralluoghi, atti a verificare le caratteristiche dei terreni e dei soprassuoli interessati, con riguardo a interventi di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1 *Descrizione del tipo di intervento*.

I Servizi Territoriali competenti provvedono entro **120** giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande a trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari i suddetti atti.

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali competenti e sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro i successivi **15** giorni.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna; mentre per i Responsabili del Procedimento dei diversi Servizi Territoriali e gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti si rimanda all'allegato n. 7 al presente bando "Individuazione Responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca".

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Sulla base della graduatoria, i Servizi Territoriali competenti procederanno alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria, fermo restando che l'ultima domanda collocata in posizione utile al finanziamento, seppur parziale, sarà comunque finanziata integralmente.

Eventuali economie accertate in sede di liquidazione dei PI non potranno essere utilizzate per scorrimenti delle graduatorie.

Il Servizio Territoriale competente provvederà a dare formale comunicazione al beneficiario della concessione, precisando la data ultima entro cui lo stesso è tenuto a completare il proprio PI ai sensi del presente bando.

5.4. Domanda di pagamento e istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Entro i **60** giorni successivi alla data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione del PI, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA. Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI e della regolarità degli interventi effettuati:

- stato finale dei lavori;
- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 22/2018 e dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese, nonché alla prevista tempistica di realizzazione del PI;

- verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PI;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva.

Nel caso di opere edili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori.

Nel caso di interventi selvicolturali di miglioramento dei boschi, la domanda dovrà essere corredata dalla georeferenziazione del perimetro oggetto di intervento e, in mancanza di rilievi dendrometrici ante e post-intervento, dovrà essere prodotta documentazione fotografica di confronto fra le condizioni dei soprassuoli prima e dopo la realizzazione dei lavori; dovrà essere inoltre indicato il quantitativo e il valore del materiale legnoso derivante dai tagli, pena la non ammissibilità delle relative spese;

- copia integrale di eventuale DIA/SCIA/CILA/CIL/PDC presentata in Comune;
- estremi di eventuale certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera finanziata ovvero della richiesta presentata al Comune competente qualora non si siano ancora perfezionati i termini per il rilascio anche nella forma del silenzio-assenso (per le opere che lo prevedono). Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena perfezionato il procedimento (e comunque prima della liquidazione del contributo), dovrà essere presentato o il certificato di conformità o dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune;

per richieste inerenti a PI che comprendono interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2.1

- proposta di Piano di Coltura e Conservazione (vedi paragrafo 3 *Impegni*) redatto da tecnico abilitato;

nelle more dell'emanazione del DM di cui all'articolo 6 paragrafo 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34, e di eventuali specifiche disposizioni regionali, i Servizi Territoriali trasmetteranno alle Amministrazioni competenti per territorio in riferimento alla L.R. 30/1981 e alla L.R. 13/2015 la proposta di Piano allegata alla domanda di pagamento, corredata di eventuali indicazioni su adeguamenti necessari al fine di garantire la sua coerenza sia con le disposizioni e le condizioni contenute nel PSR, sia con la normativa forestale di riferimento (il Responsabile dell'istruttoria è tenuto a segnalare eventuali previsioni della proposta non coerenti con il contenuto del Programma che finanzia l'imboschimento);

il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio dovrà acquisire, nel fascicolo inerente alle domande, sia la copia del Piano inviato all'Amministrazione competente che la copia del Piano di coltura approvata dalla medesima amministrazione;

per le opere in cemento:

- collaudo statico;
- verbale di regolare esecuzione delle opere ed in generale ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa e corretta realizzazione del PI;
- estremi di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente, individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista.

Agli interventi di cui al presente bando, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Al riguardo, ai fini della ammissibilità delle domande di pagamento si rimanda all’ottemperanza a quanto disposto con circolare PG/2018/0550281 del 27/08/2018.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l’applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 5 del D.P.R. n. 22/2018 e dalle Linee guida ministeriali sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Entro i successivi **60** giorni, di norma, il Servizio Territoriale competente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all’adozione dell’atto di liquidazione.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Territoriale competente, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

5.5. Varianti

È ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. Il Servizio Territoriale competente potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell’ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno **60** giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

5.6. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente Prezzario forestale o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all’intervento, al prezzario della CCIAA di Bologna disponibile e al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione.

Le risultanze del c.m.e. iniziale costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l’investimento considerato: in ogni caso la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Il contributo sarà calcolato sulla base dell’importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del c.m.e. e quello dell’offerta economicamente più conveniente.

La scelta dell’impresa affidataria dei lavori per la totalità degli interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo n. 2.1 *Descrizione del tipo di intervento*, dovrà sempre avvenire mediante l’acquisizione di almeno tre offerte.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere comparabili e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori.

In caso di progetti complessi (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici) nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità.

Le spese generali dovranno essere computate in ogni caso secondo le modalità di modulazione descritte nella sezione "Avvertenze generali" del Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. Le percentuali massime così determinate computabili nel PI per spese tecniche generali si intendono comprensive di eventuali costi legati a studi di fattibilità.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Le prestazioni volontarie aziendali di manodopera qualificata sono riconoscibili solo per opere di miglioramento di soprassuoli forestali nei limiti di quanto disposto dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014–2020, per le sole ore di lavoro risultanti a consuntivo come quantificate nel c.m.e..

5.7. Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogabile successivamente all'avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del PI.

Un anticipo pari al 50% del contributo spettante potrà essere richiesto successivamente alla concessione del sostegno.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di apposita ed idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere

efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

6. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, e successive modifiche,
- dal documento “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020” di cui all'allegato 6 parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo di misure investimento (compresi i controlli ex-post).

I Servizi Territoriali competenti effettuano sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di sostegno e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali, nonché la selezione in base ai criteri di priorità.

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dal tipo di operazione, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

7. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del PI, sono soggetti a vincolo di destinazione, così come disposto dall'articolo 19 della L.R. n. 15/1997 e, per quanto compatibile, con l'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e con l'articolo 21 del D.P.R. n. 22/2018.

8. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014, relativamente alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o

vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, si applicano le riduzioni ed esclusioni come disposte nel sopra citato documento “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020”, allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.1042 del 4 luglio 2016.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all'1% del contributo a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di **25** giorni, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.

9. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014, si rimanda alla deliberazione di Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016 e successive modifiche nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

10. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, al D.P.R. n. 22/2018, ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

Allegato 1 - Schema di PI-Relazione tecnica giustificativa

SCHEMA DI P.I. (Piano di Investimento)

Domanda AGREA n. _____

Ragione sociale _____
CUAA _____
Sede aziendale Comune _____ Prov. _____
Via _____ n° _____
telefono fisso: _____ cellulare persona di riferimento: _____
Fax _____ e-mail: _____

Tipologie di investimento

Tipologie di investimenti		Barrare le tipologie interessate	% PI (*)	
A	INTERVENTI DI PRIMO TRATTAMENTO IN FORESTA DEI PRODOTTI LEGNOSI E NON LEGNOSI	O		
B	INTERVENTI IN STRUTTURE E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA LAVORAZIONE, PRODUZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE DI ASSORTIMENTI LEGNOSI E NON LEGNOSI	O		
C	INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE LOGISTICHE NECESSARIE ALLA MOBILITAZIONE DEI PRODOTTI LEGNOSI E NON LEGNOSI, QUALI PIATTAFORME, PIAZZALI DI STOCCAGGIO E MOVIMENTO MACCHINE IN BOSCO	O		
D	INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL RECUPERO PRODUTTIVO DI BOSCHI ABBANDONATI, INVECCHIATI E/O DEGRADATI	O		
E	INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA DI POPOLAMENTI FORESTALI SPECIFICI, QUALI BOSCHI DI CASTAGNO	O		
F	INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA DI PRODOTTI NON LEGNOSI PER UNA DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE DI SUPERFICI FORESTALI (TRA GLI ALTRI, IN PARTICOLARE, CASTAGNE, TARTUFI, FUNGHI ...)	O		
	SPESE GENERALI E TECNICHE	-		-
	TIPOLOGIE INTERESSATE	N. _____	100	100

(*) % al netto delle spese generali e tecniche

DESCRIZIONE INVESTIMENTI:

Investimento n°1	Tipo di investimento: _____	cod. _____

<ul style="list-style-type: none">• descrizione:• quantità:• localizzazione: Comune _____ Prov. _____ dati catasto urbano <input type="checkbox"/> / catasto terreni: foglio _____ particella/e _____• superfici forestali - condotte da _____ - di proprietà di ⁹ _____		
spesa (netto IVA) €.....		

Investimento n°2	Tipo di investimento: _____	cod. _____

<ul style="list-style-type: none">• descrizione:• quantità:• localizzazione: Comune _____ Prov. _____ dati catasto urbano <input type="checkbox"/> / catasto terreni: foglio _____ particella/e _____• superfici forestali - condotte da _____ - di proprietà di ³ _____		
spesa (netto IVA) €.....		

Investimento n°
(replicare).....

Spese generali e tecniche	
<ul style="list-style-type: none">• descrizione:• quantità:	
spesa (netto IVA) €.....	

TOTALE SPESE TIPOLOGIE INVESTIMENTI (al netto IVA) (€) _____

TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE (al netto IVA) (€) _____

TOTALE SPESA INVESTIMENTI (al netto IVA) (€) _____

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

⁹ Per tipi di investimento D ed E nei casi di richiedente non proprietario allegare l'assenso alla realizzazione dell'investimento e l'accettazione all'assoggettamento a piano di coltura e conservazione da parte della proprietà.

(*) Informazione sempre soggetta alla sottoscrizione di tecnico abilitato

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI: (max.12 mesi)

DESCRIZIONE SITUAZIONE PRE-INVESTIMENTI (tutti i PI - caratteristiche del soggetto anche in relazione al possesso della qualifica di PMI, dotazioni possedute quali macchinari ed attrezzature, strutture produttive con relative caratteristiche di utilizzo e di dimensionamento; in caso di possesso e/o gestione diretta di superfici forestali riferimento ai terreni condotti, loro estensione e sussistenza di Piani di Gestione per PI inerenti a opere e tagli colturali di cui ai punti E. e F. nonché informazioni sulla adeguata durata dei titoli di conduzione relativi alle particelle oggetto di intervento):

DESCRIZIONE (PI relativi a tagli colturali di cui ai punti E. e F. - localizzazione dei soprassuoli interessati e descrizione delle loro caratteristiche, con corredo di documentazione fotografica; descrizione degli interventi selvicolturali previsti dal PI con previsione del numero di esemplari per unità di superficie prima e dopo l'intervento e stima dell'eventuale materiale legnoso ritraibile - assortimenti destinazione e valore – Da comprendere nei PI nei casi previsti, anche in forma di allegato al PI medesimo) (*)

OBIETTIVI DEL PIANO / MOTIVAZIONE DEI MIGLIORAMENTI PROPOSTI:

[N.B.: la carenza nella presente relazione tecnica degli specifici elementi informativi richiesti dal bando sarà motivo di non attribuzione degli stessi]

VALORE DEI PRODOTTI LEGNOSI DA INTERVENTI DI TAGLIO IN BOSCO:

(interventi di cui alle lettere D) ed E) – interventi selvicolturali per valorizzazione boschi – da comprendere nei PI nei casi previsti, anche in forma di allegato al PI medesimo) (*)

(La relazione tecnica deve necessariamente evidenziare, tra l'altro:

- *per OGNI investimento, la rispondenza agli obiettivi di miglioramento del valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione alla specifica previsione della valorizzazione economica delle superfici dopo l'investimento sostenuto*
- *per il PI nel suo complesso è necessario indicare a quali priorità viene ricondotto, con motivazione esaustiva)*

CRITERI DI PRIORITÀ RIFERIBILI AL PI:

A. Investimenti maggiormente coerenti con le finalità della presente operazione
B. Investimenti con un maggiore contenuto di innovazione
C. Investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale
D. Investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo
D1 Investimenti che ricadono in aree interne
E. Investimenti che ricadono in comuni con indice di boscosità superiore al 80%
F. Maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari

INFORMAZIONE OGGETTIVA E VERIFICABILE SULL'AUMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE AREE FORESTALI O DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI DELLE AREE FORESTALI IN CONSEGUENZA DELL'INTERVENTO PROPOSTO - Da comprendere nei PI nei casi previsti, anche in forma di allegato al PI medesimo (*)

INFORMAZIONE VERIFICABILE SULLE CERTIFICAZIONE E/O SULLE DICHIARAZIONI INERENTI ALL'UTILIZZO IN BOSCO DI SPECIFICI MEZZI E ATTREZZATURE (e eventuale giustificazione del riconoscimento del carattere di innovatività) - Da comprendere nei PI nei casi previsti, anche in forma di allegato al PI medesimo (*)

Luogo e data di compilazione	FIRMA Rappresentante legale soggetto richiedente il sostegno	FIRMA tecnico abilitato (casi previsti)

Allegato 2 - Investimenti ammissibili e investimenti “innovativi”

Tipi di investimento		Costi ammissibili	Descrizione	Cod.*	Innovativo	
A	PRIMO TRATTAMENTO IN FORESTA Interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi	1. MACCHINE E ATTREZZATURE - LAVORAZIONI IN BOSCO Macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio (stoccaggio, prima lavorazione e trasformazione dei prodotti boschivi limitatamente alla predisposizione degli assortimenti legnosi per il trasporto) certificate e/o dichiarate idonee a usi forestali	Trattori forestali con caratteristiche specifiche (certificati macchina forestale)	Protezione erosione A1ai	i**	
				Ordinaria A1an		
			Motocarriole forestali o minidumper forestali	A1b		
			Miniarticolati forestali e Motoagricole per attività forestale	Protezione erosione A1ci	i**	
				Ordinaria A1cn		
			Macchine tipo “Bobcat” con attrezzature complementari specifiche del settore forestale	A1d		
			Rimorchi forestali per trasporto legname	Protezione erosione A1ei	i**	
				Ordinaria A1en		
			Escavatori tipo “ragno” (con pinze forestali)	A1f		
			Gru portate dotate di pinza o processore per movimentazione legname e ramaglia – Caricatori forestali	A1g		
			Verricelli forestali	A1h		
			Gru a cavo – teleferiche	A1ii	i	
			Canalette forestali	A1li	i	
			Processori per il taglio	A1mi	i	
Macchine ed impianti per prima lavorazione in bosco del legname, sramatura e scortecciatura dei tronchi	A1n					
3.a TRATTAMENTO PRODOTTI NON LEGNOSI Macchine e attrezzature per raccolta in bosco di prodotti non legnosi certificate e/o dichiarate idonee all'utilizzo in bosco.			A3o			
B	TRATTAMENTO FUORI FORESTA Interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi	2. PRIMO TRATTAMENTO SUCCESSIVO ALL'ESBOSCO Macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali - macchine ed attrezzature idonee a usi forestali	Cippatrici spaccalegna e trinciatrici forestali	B2a		
			Calibratrici elettroniche per la misurazione dei tronchi ed attrezzature e programmi informatici connessi	B2b		
			Realizzazione e/o adeguamento di centri di raccolta, lavorazione e commercializzazione del legname al grezzo (legno tondo o lavorato allo stato grezzo es. porzionatura).	B2c		
			5. IMMOBILI DESTINATI A TRASFORMAZIONE PRE-INDUSTRIALE Realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi.	Costruzione di tettoie per macchine funzionali alla prima lavorazione (impiantistica per semilavorati o legna da ardere).	B5d	
			Strutture e/o specifiche infrastrutture volte al condizionamento, conservazione e confezionamento del legno e prodotti assimilabili destinati alle fasi di essiccazione e/o stagionatura legname.	B5e		

C	INFRASTRUTTURE E LOGISTICHE Interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco	4. INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PRIMA LAVORAZIONE Realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi.		C4a	
		6. PIATTAFORME LOGISTICHE MOVIMENTAZIONE STOCCAGGIO Realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi.		C6b	
D	VALORIZZAZIONE BOSCHI ABBANDONATI O DEGRADATI Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati	7. TAGLI COLTURALI - MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEL BOSCO Conversioni permanenti della struttura del bosco volte a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio	conversioni (c)	D7c	
			miglioramento per prodotti legnosi (m)	D7m	
			miglioramento per prodotti non legnosi (n)	D7n	
E	VALORIZZAZIONE BOSCHI POPOLAMENTI SPECIFICI Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno	8. Tagli colturali – miglioramento boschi specifici Tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate purché previsti una sola volta una sola volta nel periodo di programmazione; compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno		E8s	
F	VALORIZZAZIONE PRODOTTI NON LEGNOSI Interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali (.es. castagne, tartufi, funghi ecc.)	3.b TRATTAMENTO PRODOTTI NON LEGNOSI Macchine, attrezzature e impianti per lavorazione (trattamento fuori foresta) e commercializzazione di prodotti non legnosi		F3a	

* La codifica comprenderà con lettera "T" l'identificazione degli investimenti innovativi e con lettera "N" l'identificazione degli investimenti non innovativi

i** riconosciute innovative esclusivamente per caratteristiche delle macchine compatibili con esigenze di protezione dall'erosione.

Sono considerati investimenti innovativi quelli che determinano un cambiamento e una razionalizzazione delle attività di gestione e di utilizzazione delle superfici forestali nei casi in cui un PI

- non pregiudica e non diminuisce il livello di sostenibilità della gestione forestale,
- è in grado di conseguire un dimostrato aumento del valore delle superfici forestali di riferimento superiore al 10%.

Sono comunque sempre considerati innovativi gli investimenti contrassegnati con la lettera (i) nella tabella di cui sopra a motivo del riconoscimento della valenza protettiva e della elevata sostenibilità in riferimento alla gestione forestale.

Allegato 3 - Schema di Piano di coltura e conservazione

Piano di Coltura e conservazione – Fac-Simile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Amministrazione forestale competente (1)

(1) Indicazione dell'Amministrazione competente alla applicazione del Regolamento forestale - e P.M.P.F

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020)

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 26

Sottomisura 8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

PIANO DI GESTIONE SEMPLIFICATO - PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

- “Regolamento forestale regionale” (P.M.P.F.) approvate (2) _____
- RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, L.R. 30/1981 art. 13, inerenti alle “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale”;
- L.R. 4 settembre 1981, n. 30, artt. 10 e 13, RDL 3267/1923 artt. 54, 91, Legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 10, inerenti i “Piani di coltura e conservazione”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34, articolo 6 paragrafo 6.

(2) Riportare i riferimenti alle norme vigenti al momento della approvazione del Piano

Comune (3) _____

Località _____

Tipo di intervento

- o Conversioni (D) ha _____
- o Miglioramenti (D prodotti legnosi) ha _____
- o Miglioramenti (D prodotti non legnosi) ha _____
- o Valorizzazione boschi specifici (E) ha _____

(3) Comune/i nel/i quale/i ricade/ricadono i terreni interessati dai lavori di impianto corrispondenti alle operazioni oggetto di impegno, e indicazione della località cui sono prossimi

DITTA / AZIENDA _____

INDIRIZZO _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

INDIRIZZO LEGALE RAPPRESENTANTE (4) _____

PROPRIETA' (5) _____

(4) Da compilare nel caso in cui il recapito del legale rappresentante differisca da quello della Ditta o dell'Azienda Agricola interessate

(5) Se diversa dal richiedente sostegni

A – PREMESSA

- La Ditta/L'Azienda _____ con domanda presentata in data ____/____/____ ha chiesto specifici sostegni per la

(6) Se la domanda di

valorizzazione di superfici forestali con riferimento al Tipo di operazione 8.6.01 del P.S.R. 2014-2020;

- Allo scopo, la stessa Ditta/Azienda, ha presentato, a corredo di detta domanda, uno specifico progetto _____(6).
- I lavori sono stati ultimati in data __.__.__, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di cui al punto precedente (7).
- Tecnici incaricati dal Servizio _____, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dei lavori in data __.__.__, come risulta da apposito verbale _____.(8)
- L'esecuzione dei lavori ha interessato le superfici che sono riportate nella seguente tabella riepilogativa.
- Le caratteristiche dei lavori effettuati e delle particelle catastali interessate, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle caratteristiche dell'intervento; le particelle sono identificabili nella planimetria di corredo del presente Piano.

sostegno è corredata da una progetto, indicare il nominativo del professionista abilitato che lo ha redatto.

(7) Del caso, citare le eventuali richieste di Variante inoltrate, e anche eventuali specifiche prescrizioni indicate rilevanti dai tecnici istruttori all'atto delle visite in loco.

(8) Riportare eventuali informazioni significative emerse all'atto dell'accertamento.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI INTERESSATE DA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE						
Unità (9)	Tipo intervento	Prov	Comune	Foglio	Mappale	Superficie interessata

(9) È necessario
 - distinguere superfici comprese in differenti unità di intervento.
 - allegare copia di planimetria con delimitazione di ogni unità

Descrizione delle caratteristiche delle unità interessate dagli interventi selvicolture (10)

Unità 1 – Località
Unità 2 – Località.....
.....

(10) Descrizione dei soprassuoli, comprensiva di indicazioni inerenti a composizione specifica, natura dei terreni e inquadramento fitoclimatico, corredata da eventuali dati dendrometrici disponibili e da informazioni su precedenti previsioni pianificatorie

Descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi gestionali perseguiti (11)

Unità 1
Unità 2
.....

(11) Descrizione dei soprassuoli ad avvenuta esecuzione dei lavori corredata da eventuali dati dendrometrici disponibili.

- Il vigente Regolamento forestale / P.M.P.F. (approvato con _____ (1)) rende obbligatorio, da parte dei proprietari o possessori di terreni oggetto di interventi realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione europea, di compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità con il Piano di gestione semplificato o Piano di Coltura e Conservazione approvato dalla amministrazione competente per territorio. Tali piani contengono le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico.

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il “Piano di gestione semplificato” o Piano

di coltura e conservazione.

B - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia e alla corretta gestione delle superfici interessate dagli interventi al fine di assicurare la conservazione e il buono stato colturale dei soprassuoli, contrastando tempestivamente ogni causa avversa ed in particolare qualsiasi azione che possa provocare pericolo di incendio o altri danni al bosco ripristinando le condizioni da ogni danno occasionale eventualmente subito quando questo possa compromettere lo sviluppo e/o la rinnovazione del bosco o la funzionalità delle opere realizzate o ripristinate.
- b) Nelle aree oggetto di piantumazione/rinfoltimento
- non può essere autorizzato il pascolo; sono consentite le misure di contenimento dei danni al novellame e alle specie vegetali accessorie causate dalla fauna selvatica purché previste dal Piano faunistico-venatorio e, in caso di presenza di Area naturale protetta, autorizzate dal relativo Ente di gestione. In caso di manifestazione di gravi problemi fitosanitari sono ammessi tagli con sgombero della vegetazione tagliata. Per quanto riguarda altri interventi ammessi a seconda della tipologia di soprassuolo si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento forestale regionale;
 - dovrà essere data comunicazione ai Servizi competenti per l'attuazione della Sottomisura 8.6 del P.S.R. 2014-2020 e alla Amministrazione forestale competente dell'eventuale sussistenza di fallanze eccedenti a quelle ordinariamente prevedibili e dovranno essere realizzati i lavori di risarcimento del caso prescritti;
- c) Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intero periodo di impegno le strutture (tariche o cartelli) atte pubblicizzare l'intervento realizzato
- d) Il proprietario o possessore è a conoscenza del fatto che le superfici in oggetto sono assoggettate alle norme in materia forestale nonché alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti: pertanto riconosce il divieto di destinare la superficie a bosco ad altra copertura o uso del suolo incompatibile con la conservazione del bosco.
- e) I boschi oggetto di intervento, e le infrastrutture realizzate o ripristinate, non possono essere trasformati in altra copertura o uso del suolo, né essere destinati ad usi incompatibili con la normativa di settore e con gli impegni assunti all'atto di presentazione della domanda di contributo.
- f) _____ (spazio per eventuali specifiche ulteriori disposizioni di carattere generale)
- g) Per quanto non contemplato nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere osservate le norme particolari del Regolamento forestale regionale / P.M.P.F..

C - TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO, TURNI

I. TAGLI INTERCALARI (12)

12) Indicare l'eventuale previsione di tagli intercalari.

II. FORMA DI GOVERNO

III. TURNO (13)

13) E' opportuno distinguere turni minimi e turni ordinari

IV. TRATTAMENTO

L'esecuzione dei tagli intercalari e di quelli definitivi non potrà avvenire in mancanza delle comunicazioni e/o autorizzazioni dovute ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento forestale regionale P.M.P.F. (14)

Riportare un cronoprogramma riassuntivo delle operazioni colturali volte al conseguimento a lungo termine degli obiettivi previsti (eventuali cure colturali, risarcimento delle fallanze, tagli intercalari e/o di fine turno, ecc.).

(14) con riferimento alle disposizioni regolamentari (P.M.P.F. – TUF) vigenti al momento della redazione appare necessario specificare quali interventi selvicolturali rimangono soggetti a regimi di comunicazione e/o autorizzazione e quali sono direttamente eseguibili dal momento in cui risultano compresi in un Piano regolarmente approvato

D - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

(15)

(15) Dettagliare eventuali ulteriori operazioni specifiche che si intende comprendere nel Piano

E - VALIDITA'

Quanto prescritto nel "*Piano di Coltura e conservazione*" mantiene la validità per l'intera durata del turno.

(16)

Se non approvata dall'Amministrazione forestale competente specifica revisione del *Piano di Coltura e conservazione*, le disposizioni e le prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti mantengono validità almeno fino al completamento del ciclo produttivo.

Luogo e data _____

Tecnico estensore _____

Responsabile della struttura di _____
appartenenza _____

(16) È opportuno programmare periodiche revisioni del Piano al fine di dare indicazioni obiettive circa l'intensità e la modalità di effettuazione di cure colturali e tagli di utilizzazione.

F - IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario / possessore

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° ____ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

Luogo e data _____

Richiedente / possessore /
legale rappresentante _____

Proprietario / legale rappresentante (17) _____

(17) Necessario in caso di richiedenti sostegni non proprietari

-

RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO

da pubblicare ai sensi dell'art.27, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

SOGGETTO RICHIEDENTE

--

TITOLO DEL PROGETTO

--

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Descrizione dettagliata delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione)
--

COSTO DEL PROGETTO

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste

Allegato 5 - Codici dichiarativi per i castagneti nei piani colturali

Le disposizioni del Regolamento forestale regionale (PMPF) sono il riferimento per riconoscere le operazioni colturali che contraddistinguono i castagneti da frutto in produzione.

A differenza di altre coltivazioni le ordinarie operazioni inerenti alla castanicoltura da frutto possono avere una cadenza periodica non necessariamente annuale.

▪ Codici per terreni dichiarabili SAU (Superficie Agricola Utilizzata)

Sono considerate SAU le aree con soprassuoli a presenza esclusiva o prevalente di specie del genere *Castanea*, unicamente alle seguenti condizioni:

- a) per struttura e fisionomia dei soprassuoli è verificabile la prevalente copertura di piante del genere *Castanea* allevate da frutto,
- b) la copertura e il terreno sono oggetto nell'anno di riferimento della dichiarazione di ordinaria attività di coltivazione (come da Regolamento forestale),
- c) la superficie dichiarata "castagneto da frutto" interessata da copertura di piante allevate da frutto oggetto di ordinaria attività di coltivazione non presenta significative soluzioni di continuità (una soluzione di continuità è significativa quando l'area interessata deve essere considerata come differente singolo utilizzo).

Il codice per i castagneti da frutto in produzione nell'anno di riferimento è 1047 "castagno da mensa", con specifica annotazione "in produzione/P.M.P.F." nel campo dati aggiuntivi. Le particelle così dichiarate nelle domande di sostegno e/o pagamento sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto, se tale indicazione rispetta le condizioni sopra riportate, è verificata conforme in sede di controllo delle dichiarazioni dei piani colturali, e non configura una falsa dichiarazione (vedi anche Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio n. 49783 del 16 ottobre 2012). La semplice raccolta del prodotto (castagna o anche marrone) non è sufficiente a qualificare "agricola" una data superficie.

▪ Codici per terreni dichiarabili Superfici agricole non in produzione nell'annualità di riferimento (cod.2.05.01 Regolamento (CE) n. 1200/2009)

Sono considerate Superfici agricole non in produzione nell'annualità di riferimento:

- a) le superfici già agricole che nel corso dell'anno di riferimento sono "non utilizzate", non soggette cioè a ordinaria attività colturale a cadenza annuale o pluriennale (il codice per il caso in questione è 1047 "castagno da mensa" con specifica annotazione "non utilizzato" nel campo dati aggiuntivi);
- b) i castagneti in fase di allevamento il codice per il caso in questione è 1047 "castagno da mensa" con specifica annotazione "in allevamento".

Tali superfici permangono non in produzione fino alla ripresa dell'attività minima e/o della produzione ovvero, (per il caso a)) fino al riconoscimento della loro naturale o indotta evoluzione in superficie forestale.

Le particelle dichiarate "non utilizzate" non sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto, restano ammissibili quelle dichiarate "in allevamento";

- Codici per boschi di castagno

Sono considerate Superfici Forestali le aree nelle quali le specie del genere *Castanea* sono coltivate con criteri selvicolturali o comunque abbandonate alla naturale evoluzione (presenza prevalente di copertura diversa da specie del genere *Castanea* e/o di rinnovazione gamica e agamica di esemplari non innestati e/o non allevati e/o non potati e comunque in tutti i casi nei quali la mancata effettuazione di ordinarie pulizie secondo le tecniche dell'arboricoltura da frutto abbia determinato la prevalente affermazione di una copertura riconoscibile bosco).

I codici considerati appropriati per dette superfici sono i seguenti: 1746 Castagno, 1966 Castagno, EFA, 1967 Castagno da legno EFA e i codici comunque denominati Bosco non riconducibili a soprassuoli di conifere o a singole specie di latifoglie diverse da quelle del genere *Castanea*. Tali superfici non sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto.

La semplice raccolta di prodotti non legnosi (frutti di bosco e sottobosco, funghi e tartufi) da superfici boscate, non è motivo sufficiente per qualificare e dichiarare le particelle interessate SA (superficie agricola) e non SF (superficie forestale) in domande di sostegno.

Allegato 6 - Elenco dei comuni oggetto di intervento Strategia Aree Interne

AREA INTERNA	COMUNE AREE PROGETTO
Appennino Emiliano	Carpineti (RE) Casina (RE) Castelnovo Ne' Monti (RE) Toano (RE) Ventasso (ex Comuni di: Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) (RE) Vetto (RE) Villa Minozzo (RE)
Basso Ferrarese	Berra (FE) Copparo (FE) Formignana (FE) Jolanda di Savoia (FE) Tresigallo (FE) Codigoro (FE) Mesola (FE) Goro (FE)
Appennino Piacentino-Parmense (*)	Bettola (PC) Farini (PC) Ferriere (PC) Ponte Dell' Olio (PC) Vernasca (PC) Morfasso (PC) Bore (PR) Pellegrino Parmense (PR) Terenzo (PR) Tornolo (PR) Varano de' Melegari (PR) Varsi (PR) Bardi (PR)
Alta Valmarecchia	Casteldelci (RN) Maiolo (RN) Novafeltria (RN) Pennabilli (RN) San Leo (RN) Sant' Agata Feltria (RN) Talamello (RN)

(*) Contributo diretto alla realizzazione della strategia definita per l' "Accordo Quadro di Programma"

Allegato 7 - Individuazione Responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Sedi Uffici istruttori
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Fabio Falleni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Gian Luca Ravaglioli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì Cesena (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Adriano Corsini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Vittorio Romanini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi 3 - 43121 Parma (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Celeste Boselli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Alberto Sisti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 / 299774
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Massimo Stefanelli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Giovanni Bonoretti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Pier Claudio Arrigoni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 – Rimini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Boncompagni, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO, in sostituzione del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, Giuseppina Felice, come disposto dalla nota protocollo n° NP/2018/23304 del 28/09/2018 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1570

IN FEDE

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1570

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1662 del 11/10/2018

Seduta Num. 42

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi